

lega di cui all'articolo 2, commi 57, 58 e 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il decreto legislativo configurava la trasformazione come obbligatoria, con deliberazione adottata dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma dell'atto pubblico, entro il termine e con le modalità stabilite dal decreto stesso, e approvata dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze), determinante il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Successivi interventi legislativi (dapprima il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, del quale è stata dichiarata illegittimità costituzionale con sentenza 13 novembre 2000, n. 503, e quindi la legge 26 gennaio 2001, n. 6) hanno configurato la trasformazione come coattiva: la trasformazione in fondazione e l'acquisto della personalità giuridica di diritto privato, a decorrere dal 23 marzo 1998, avvengono *ope legis* e non richiedono alcun provvedimento dell'ente che viene trasformato (art. 1 l. n. 6/2001). Si tratta di trasformazione di ente preesistente e non di estinzione degli enti e costituzione delle fondazioni²²⁹. Il nuovo ente subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione (art. 1 l. n. 6/2001); nello stesso senso l'art. 17 del d.lgs. n. 367/1996, norma analoga all'art. 2498 del codice civile riferito alle società di capitali²³⁰.

²²⁹ Cass., Sez. L, 5.8.2003, n. 11832.

²³⁰ Cass., Sez. L, 5.8.2003, n. 11832 ha precisato trattarsi non di estinzione di enti preesistenti e costituzione di nuovi soggetti con trasferimento ai secondi di rapporti attivi e passivi di cui i primi erano titolari, bensì di mera «trasformazione dei soggetti preesistenti in un diverso tipo di persona giuridica». Numerose pronunce delle Sezioni Unite della Corte, affermata la natura privatistica delle fondazioni, hanno ritenuto, per le controversie di lavoro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo precedente alla trasformazione e del giudice ordinario per il periodo successivo alla medesima (11.6.2001, n. 7862; 12.11.2001, n. 14022; 1.12.2004, n. 22494). Ciò in conformità all'orientamento consolidato della devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie inerenti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni, cui non sia attribuita personalità giuridica di diritto pubblico (Cass., Sez. Un., 22.12.1962, n. 3424; 12.11.1983, n. 6724; 29.4.1985, n. 2763). Per contro è stata affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per fondazioni cui è attribuita personalità giuridica di diritto pubblico (Cass., Sez. Un., 29.7.1987, n. 6552). La Suprema Corte specifica che la persona-